



AIDC

Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

Sezione di Milano

L'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2022 e il regime premiale

(Circolare n. 11 del 15 maggio 2023)

1. Premessa

L'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività d'impresa e arti o professioni presuppone la compilazione di una specifica comunicazione approvata dall'Agenzia delle Entrate (di seguito, modelli ISA) che:

- costituisce parte integrante della dichiarazione dei redditi, da presentare unitamente al modello REDDITI nel termine previsto per lo stesso;
- viene compilata mediante uno specifico *software* ("Il tuo ISA 2023").

Oltre alle informazioni richieste dai modelli ISA, sono necessari ulteriori dati contenuti nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate che sono resi disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente.

2. L'applicazione degli ISA

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito, ISA):

- verificano la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale;
- esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.

Sono tenuti alla compilazione dei modelli ISA gli esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo che svolgono come attività prevalente una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un indice di affidabilità fiscale. Talvolta la compilazione del modello è richiesta anche quando è operativa per il periodo d'imposta una causa di esclusione.

I modelli ISA sono composti da diversi quadri destinati ad accogliere:

- i dati strutturali propri dell'attività (ad esempio, quadro A sul personale dipendente, quadro B sui locali ove l'attività è svolta);
- nonché i dati contabili (quadri F e H).

Le informazioni richieste nei quadri non sono standardizzate, ma variano da un indice all'altro in relazione alle caratteristiche specifiche delle attività cui si riferiscono.

Le imprese in regime di contabilità semplificata (c.d. "regime di cassa") sono tenute ad indicare anche il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali di magazzino.

2.1. Esclusioni dagli ISA

Sulla base delle istruzioni alla compilazione dei modelli ISA e dei modelli REDDITI 2022, risultano esclusi dagli ISA i soggetti che si trovano in una delle condizioni indicate nella tabella che segue.

Esclusioni	Codice da riportare nei mod. REDDITI	Compilazione del mod. ISA
Inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta	1	No
Cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta	2	No
Ricavi (art. 85 co. 1 del TUIR, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e)) o compensi dichiarati (art. 54 co. 1	3	No

L'applicazione degli ISA necessita di ulteriori informazioni contenute nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate che sono rese disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente.

Si tratta, a titolo esemplificativo, dei dati relativi ai componenti reddituali (ricavi, rimanenze, spese per lavoro dipendente, spese per servizi, ecc.) e ai redditi di periodi precedenti.

Tali informazioni sono utilizzabili direttamente mediante il *software* applicativo degli ISA. Alcune di esse possono essere modificate e successivamente utilizzate per l'applicazione degli indici.

Reperimento dei dati da parte degli intermediari autorizzati

Gli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni (ad esempio, commercialisti e CAF) reperiscono il file contenente gli ulteriori dati rilevanti ai fini degli ISA dal Cassetto fiscale dei contribuenti secondo particolari modalità e sulla base di un'apposita delega rilasciata dal contribuente assistito.

2.3. Software applicativo degli ISA

Il *software* per l'applicazione degli ISA è reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate e segnala il livello di affidabilità del contribuente (variabile da 1 a 10). Detto programma consente anche di indicare l'inattendibilità delle informazioni desunte dalle banche dati rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate, attraverso l'inserimento dei dati ritenuti corretti.

Analogamente all'anno scorso, l'aumento dei prezzi dell'energia e le conseguenze della pandemia hanno determinato l'introduzione di correttivi al funzionamento degli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia che operano mediante il *software* applicativo.

2.4. Indicazione di ulteriori componenti positivi nelle dichiarazioni fiscali

Per i periodi d'imposta nei quali trovano applicazione gli ISA, i contribuenti possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, per migliorare il proprio profilo di affidabilità. Tali componenti:

- rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini IRPEF/IRES e IRAP;
- determinano un corrispondente maggior volume d'affari IVA.

La dichiarazione di tali maggiori importi non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi, a condizione che il versamento delle relative imposte (IRPEF/IRES, IRAP e IVA) sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

In relazione alla generalità dei contribuenti (persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, soggetti IRES "solari" che approvano il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023), i termini di versamento scadono quindi:

- il 30.6.2023, senza la maggiorazione dello 0,4%;
- oppure il 31.7.2023, con la maggiorazione dello 0,4%, termine così prorogato in quanto il 30.7.2023 cade di domenica.

2.5. Profili sanzionatori

Esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale o sul modello TR o dalla prestazione della garanzia	Tipologia credito	Periodo di maturazione del credito	Importo massimo
Compensazione	IVA annuale	2023	50.000 euro
	IVA infrannuale	Primi 3 trimestri 2024	
	IRPEF/IRES/IRAP	2022	20.000 euro
Rimborsi	IVA annuale	2023	50.000 euro
	IVA infrannuale	Primi 3 trimestri 2024	

I benefici relativi alla riduzione dei termini di accertamento, all'esclusione dalla disciplina delle società di comodo e all'esclusione/limitazione da alcune forme di accertamento non operano in caso di violazioni che comportino l'obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dal DLgs. 74/2000.

Sospensione dell'atto impugnato

Oltre a quelli sopra elencati, un ulteriore beneficio è previsto dall'art. 47 co. 5 del DLgs. 31.12.92 n. 546 il quale, nell'ambito del processo tributario, esonera i contribuenti con punteggio ISA pari almeno a 9 negli ultimi tre periodi d'imposta dalla prestazione della garanzia in ordine alla sospensione dell'atto impugnato.

4. Utilizzo del livello di affidabilità in sede di accertamento

Il livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici, unitamente alle informazioni presenti nell'Archivio dei rapporti finanziari dell'Anagrafe tributaria, è considerato per definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.

Ai fini della definizione di tali strategie di controllo, l'Agenzia delle Entrate tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6 (prov. 10.5.2019 n. 126200).

L'attribuzione di un punteggio compreso tra 6 e 7,99 non comporta, di per sé (ossia sulla base degli elementi di rischio "insiti" nella valutazione di affidabilità fiscale operata dall'ISA), l'attivazione di attività di controllo (circ. Agenzia delle Entrate 20/2019, § 1.1).

Dichiarazione integrativa

La presentazione di una dichiarazione integrativa che modifichi il punteggio ISA rispetto a quello originariamente conseguito ha effetto anche ai fini dell'analisi del rischio. A tal fine, infatti, l'Agenzia delle Entrate considera gli esiti dell'ultima dichiarazione pervenuta (circ. 16/2020, § 8.3).